



...omissis...

## Fascicolo URAV n. 4156/2023

**Oggetto:** Richiesta di parere del Segretario generale del Comune ...omissis... in merito alla sussistenza di una situazione di conflitto d'interessi a carico di un consigliere comunale (prot. n. 66149 del 16 agosto 2023).

Con riferimento alla nota in oggetto - con la quale è stato richiesto un parere dell'Autorità in merito alla sussistenza di una situazione di conflitto d'interessi a carico di un consigliere comunale il quale riveste al contempo la carica di sindaco di una società che ha intrapreso un contenzioso con il Comune per una gara d'appalto - si rappresenta quanto segue.

Preliminarmente si osserva che la carica di consigliere comunale non è incompatibile con quella di sindaco/revisore legale di un ente di diritto privato che svolga funzioni di monitoraggio e controllo interno, non rientrando nell'ambito soggettivo di applicazione del d.lgs. n. 39/2013 (cfr. orientamento n. 75 del 23 settembre 2014, delibere n. 622 dell'8 giugno 2016 e n. 1006 del 23 ottobre 2019, Atto a firma del Presidente del 12 luglio 2023).

In merito al conflitto di interessi, invece, giova evidenziare che - come precisato dal PNA 2019 - esso si realizza nel caso in cui l'interesse pubblico venga deviato per favorire il soddisfacimento di interessi privati, di cui sia portatore direttamente o indirettamente il pubblico funzionario. La nozione di conflitto presenta un'accezione ampia, dovendosi attribuire rilievo "a qualsiasi posizione che potenzialmente possa minare il corretto agire amministrativo e compromettere, anche in astratto, l'imparzialità richiesta al dipendente pubblico nell'esercizio del potere decisionale". In tal senso, l'imparzialità e il buon andamento dell'azione amministrativa possono essere astrattamente compromessi per effetto non solo delle situazioni tipizzate dagli artt. 7 e 14 d.P.R. n. 62 del 2013 ma anche di quelle che, sebbene non esplicitate dalla legge, risultino in concreto altrettanto idonee.

La principale misura di prevenzione del conflitto d'interessi, anche potenziale, è rappresentata dall'obbligo di segnalazione da parte dell'interessato e dalla successiva astensione dalla partecipazione alla decisione o all'atto endoprocedimentale che potrebbe porsi in contrasto con il concorrente interesse privato. Tale dovere di condotta è espressamente previsto dall'art. 7 d.P.R. n. 62/2013 a mente del quale "Il dipendente si astiene dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere interessi propri, ovvero di suoi parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi, ovvero di soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui sia amministratore o gerente o dirigente. Il dipendente si astiene in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza. Sull'astensione decide il responsabile dell'ufficio di appartenenza".

L'applicazione della disposizione richiamata, tuttavia, è destinata esclusivamente ai dipendenti della pubblica amministrazione nonché a consulenti, collaboratori e dipendenti di imprese fornitrici di beni e servizi in favore dell'ente pubblico. Sono, pertanto, esclusi i componenti degli organi d'indirizzo politico, per i quali il conflitto d'interesse è specificamente disciplinato dall'art. 78, comma 2, d.lgs. n. 267/2000. La norma dispone che *"Gli amministratori di cui all'articolo 77, comma 2, devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado. L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di parenti o affini fino al quarto grado"*. Il legislatore, dunque, anche in questo caso ha indicato quale misura obbligatoria con funzione preventiva l'astensione dalla partecipazione alla decisione del soggetto interessato.

Alla luce di quanto sopra esposto, e ferma restando la competenza dell'amministrazione per ogni accertamento nel merito, la fattispecie in esame potrebbe ritenersi in parte riconducibile all'art. 78, comma 2, secondo periodo, d.lgs. n. 267/2000. Più dettagliatamente il dovere di astensione sarebbe stato disatteso in occasione della presentazione dell'interpellanza e della partecipazione alla seduta consiliare, scaturendo in entrambi i casi una discussione riguardante un interesse privato del consigliere che durante la seduta consiliare ha altresì espresso il proprio voto.

Quanto all'istanza di accesso agli atti si richiama il parere del Ministero dell'interno n.12615 del 27 aprile 2023 nell'ambito del quale è stato precisato che qualora gli atti dei quali il consigliere comunale chiede l'ostensione si riferiscano ad interessi privati occorre dimostrare la titolarità di un *"interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso"* diverso dal mandato politico.

Tanto premesso, il Consiglio dell'Autorità, nell'adunanza del 26 settembre 2023, ha disposto la trasmissione delle suesposte considerazioni.

Il Presidente

*Avv. Giuseppe Busia*

Atto firmato digitalmente